



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

n° 9 del 29.03.2021

**OGGETTO: Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

L'anno 2021, giorno 29 del mese di marzo, in modalità telematica, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella PAGNOTTO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	CROSASSO	Danilo	Vicepresidente	X	
3	CAPIRONE	Enrico	Componente	X	
4	DUPONT	Giuseppe	Componente	X	
5	FARINA	Antonio	Componente	X	
6	FRANZETTI	Barbara	Componente	X	
7	JOCALLAZ	Bruno	Componente	X	
8	PICCO	Cristiano	Componente	X	
9	VERCELLINO	Luigi	Componente		X

**Il Consiglio Direttivo**

- Premesso che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 12.02.03 si provvedeva ad approvare il "Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi alla progettazione ai sensi dell'art. 18 della legge 11.02.94 n. 109 e s.m.i.";
- Considerato che l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha apportato sostanziali modifiche della materia in questione;
- Ritenuto opportuno procedere con un'integrale revisione e sostituzione del sopra citato Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 12.02.03, al fine di chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 113 del vigente Codice degli appalti;
- Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;
- Visto il Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

- Considerato che nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2021, sottoscritto il 29.01.2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi pubblici e forniture, come previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e che vengono quindi recepiti nel regolamento in approvazione con il presente provvedimento;
- Preso atto che il regolamento è stato sottoposto al parere del Collegio dei revisori dei Conti che ha provveduto alla sua certificazione in data 15.03.2021;
- Richiamato lo statuto dell'Ente approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 

▪ presenti e votanti:	n.	8
▪ voti favorevoli:	n.	8
▪ voti contrari:	n.	=
▪ astenuti:	n.	=

**delibera**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche in merito alla costituzione del fondo e ai criteri di ripartizione dello stesso redatto ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri competenti e vigilanti ai fini delle rispettive determinazioni.
3. di dare atto che l'allegato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 verrà pubblicato sul sito web dell'Ente Parco nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Dott. Italo CERISE)

*Firmato digitalmente*

Il Direttore f.f. Segretario  
(Dott. Pier Giorgio MOSSO)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del .....

Torino, lì .....

**Il Direttore f.f. Segretario**  
Pier Giorgio Mosso

**ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)**

**Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .... del**  
**..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento**

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

**Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in**  
**data ..... come risulta da avviso di ricevimento**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. .... del ..... da  
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero  
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME**

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. .... del .....  
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data  
.....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare in data ..... con  
.....

**ANNULLAMENTO**

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.  
..... del .....

**NOTE** .....

**Il Segretario**  
Pier Giorgio Mosso





**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI  
PER FUNZIONI TECNICHE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 113  
DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.**

(Testo definitivo)

## INDICE:

TITOLO I PARTE GENERALE.....	3
Articolo 1 Obiettivi.....	3
Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione .....	3
Articolo 3 Ambito soggettivo di applicazione.....	4
TITOLO II CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI.....	5
Articolo 4 Quantificazione del fondo incentivante .....	5
Articolo 5 Graduazione del fondo incentivante .....	5
Articolo 6 Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione.....	6
Articolo 7 Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori.....	6
Articolo 8 Varianti.....	6
Articolo 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	6
TITOLO III CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE.....	7
Articolo 10 Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate	7
Articolo 11 Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi .....	8
Articolo 12 Modalità di definizione del fondo incentivante.....	8
Articolo 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	8
TITOLO IV PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE .....	9
Articolo 14 Modalità di destinazione del fondo incentivante .....	9
Articolo 15 Individuazione del gruppo di lavoro .....	9
Articolo 16 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo .....	10
Articolo 17 Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	10
Articolo 18 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	11
TITOLO V MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO .....	12
Articolo 19 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi .....	12
Articolo 20 Limite individuale dei compensi da corrispondere .....	12
Articolo 21 Limite individuale dei compensi da corrispondere .....	12
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 22 Entrata in vigore .....	12
Articolo 23 Disposizione finale .....	12
TABELLA 1 Ripartizione incentivo .....	14

**TITOLO I**  
**PARTE GENERALE**

**Articolo 1**  
**Obiettivi**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato d.lgs. 50/2016), previa definizione dei criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. È costituito un apposito fondo incentivante per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016

**Articolo 2**  
**Ambito oggettivo di applicazione**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.
2. Si precisa che per quanto riguarda la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, quale soggetto diverso dal Rup, per i servizi e le forniture si applicano attualmente i casi stabiliti dalle Linee Guida Anac.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.
4. Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [www.publika.it/rivista/incentivi-funzioni-tecniche-e-limiti-salario-accessorio/](http://www.publika.it/rivista/incentivi-funzioni-tecniche-e-limiti-salario-accessorio/)

### **Articolo 3**

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

1. Il fondo di cui all'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del d.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri di cui ai Titoli II e III, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture.

In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a. il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3, connessi alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazioni. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Le figure professionali interessate sono quelle incaricate per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 113, comma 2 e 3, del d.lgs. 50/2016:

- a. programmazione della spesa per investimenti;
- b. valutazione preventiva dei progetti;
- c. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d. esecuzione dei contratti pubblici;
- e. attività di responsabile unico del procedimento;
- f. direzione dei lavori;
- g. direzione dell'esecuzione;
- h. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i. collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa, le cui attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti.

3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lett. a) è conferito con atto formale dal Direttore.

4. Le restanti funzioni tecniche richiamate all'articolo 2 sono attribuite dal Direttore ai dipendenti coinvolti su proposta del RUP per l'attuazione del singolo contratto, specificando modi e tempi



di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte.

5. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.

## **TITOLO II**

### **CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI**

#### **Articolo 4**

##### **Quantificazione del fondo incentivante**

1. Per l'ambito dei lavori, il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, in base all'importo dei lavori posto a base di gara del lavoro, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione
2. Per le prestazioni relative ai lavori che vengono appaltati attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3) "*Predisposizione e controllo delle procedure di bando*" della "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento), viene ridotta dal 50% al 75%.

#### **Articolo 5**

##### **Graduazione del fondo incentivante**

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
  - a. lavori con importo superiore ad € 20.000.000,00: percentuale dello 0,5%;
  - b. lavori con importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (€ 5.548.000,00) ed € 20.000.000,00: percentuale del 1,2%;
  - c. lavori con importo fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 compresa (€ 5.548.000,00): percentuale del 2%.

## **Articolo 6**

### **Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione**

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente.

## **Articolo 7**

### **Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori**

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e di discarica, di cui all'articolo 5, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

## **Articolo 8**

### **Varianti**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se redatte ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (previa, in quest'ultimo caso, fissazione della soglia di importo nei documenti di gara) del d.lgs. 50/2016.
2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

## **Articolo 9**

### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

### **TITOLO III**

#### **CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE**

##### **Articolo 10**

##### **Inquadramento generale**

1. Si precisa che le condizioni generali che legittimano l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche in caso di servizi e forniture sono:
  - a. La dotazione di un regolamento interno;
  - b. La designazione del Direttore di esecuzione del contratto di cui al comma 2 dell'art. 2;
  - c. L'impegno di spesa e l'accantonamento delle somme, ovvero che l'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli servizi e forniture, corrispondente alle percentuali applicate agli importi a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri di sicurezza, sia inserito nel quadro economico iniziale del costo preventivato del servizio o fornitura;
  - d. L'esistenza "a monte" di una procedura di gara o comparativa (anche semplificata/mediata) risultante da un verbale a firma del RUP;
  - e. La programmazione ed una progettazione (intesa anche quale sola relazione tecnica/capitolato prestazionale), sulla cui esecuzione il Direttore di esecuzione del contratto è tenuto ad effettuare i controlli.

##### **Articolo 11**

##### **Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 14 e 15 del d.lgs. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

3. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato DEC).
5. Per le prestazioni relative a servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3 "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" della "Tabella ripartizione incentivo", (allegato A al presente regolamento) relativa alle prestazioni viene ridotta dal 50% al 75%.

## **Articolo 12**

### **Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi**

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:
  - a. servizi o forniture con importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016: percentuale del 1,5%;
  - b. servizi o forniture con importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 compresa: percentuale del 2%.

## **Articolo 13**

### **Modalità di definizione del fondo incentivante**

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui all'articolo 12, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico. Esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

## **Articolo 14**

### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state

nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

#### **TITOLO IV**

### **PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **Articolo 15**

##### **Modalità di destinazione del fondo incentivante**

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 2 sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) e b).
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati o per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della l. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Articolo 16**

##### **Individuazione del gruppo di lavoro**

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati, con atto del Direttore su proposta del RUP, deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.
2. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività vengono individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

- nel caso di lavori:
    - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
    - i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;
    - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
  - nel caso di servizi e forniture:
    - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
    - i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture.
    - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel gruppo di lavoro al Direttore per gli atti conseguenti.
  4. Qualora l'Ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

### **Articolo 17**

#### **Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 15, comma 2

### **Articolo 18**

#### **Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro, o del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il Direttore dispone con provvedimento motivato.

2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella “*Tabella ripartizione incentivo*” (allegato A al presente regolamento). La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

## **Articolo 19**

### **Criteria di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:
  - a. incremento di costo, del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
2. incremento, dei tempi di esecuzione
3. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
4. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell’opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

6. L’eventuale riduzione dell’incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell’appalto.
7. Non costituiscono motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
  - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 50/2016;
  - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

- c. ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

## **TITOLO V**

### **MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

#### **Articolo 20**

##### **Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi**

1. Per le attività indicate nella "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento) la liquidazione dell'incentivo, avviene come segue:
  - a. per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi:
    - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione della determina finale di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
    - la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 4 della "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL /acconti approvati;
    - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 5 della "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata dal DEC.
  - b. per le forniture di beni:
    - la liquidazione delle attività è effettuata a seguito dell'emissione della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal DEC.

#### **Articolo 21**

##### **Limite individuale dei compensi da corrispondere**

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione e dalla normativa vigente in materia.



**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 22**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere:
  - dal 19 aprile 2016 per quel che attiene ai lavori;
  - dal 20 maggio 2017 per quanto attiene ai servizi e alle forniture.
2. Per quel che attiene i servizi e le forniture per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017, il presente regolamento si applica, anche nel caso in cui non sia stato nominato il DEC, per i servizi e le forniture inseriti nella programmazione e quelli per cui è prevista dalla legge la figura del DEC.

**Articolo 23**  
**Disposizione finale**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e per le definizioni e attribuzioni dei soggetti e delle funzioni delle procedure dei contratti pubblici d'appalto, si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento è adeguato automaticamente alle modifiche normative e attuative sostanziali al vigente Codice dei contratti pubblici.
3. Il Direttore dell'Ente provvederà ad adeguare il presente Regolamento alla normativa di riferimento previa informativa sindacale.

**TABELLA 1**  
**Ripartizione incentivo**

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
		100%	€ -	100%	€ -
1)	<b>Programmazione spesa per investimenti</b>	<b>10%</b>	<b>€ 0</b>	<b>10%</b>	<b>€ 0</b>
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	<b>Valutazione preventiva progetti</b>	<b>10%</b>	<b>€ 0</b>		
	a) RUP	70%	€ 0		
	b) Collaboratore	30%	€ 0		
3)	<b>Predisposizione e controllo procedure di gare</b>	<b>15%</b>	<b>€ 0</b>	<b>25%</b>	<b>€ 0</b>
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	<b>Controllo esecuzione dei contratti pubblici</b>	<b>50%</b>	<b>€ 0</b>	<b>50%</b>	<b>€ 0</b>
	a) RUP	45%	€ 0	45%	€ 0
	b) Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	45%	€ 0	45%	€ 0
	c) Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0
5)	<b>Per la fase di collaudo o verifica di conformità</b>	<b>15%</b>	<b>€ 0</b>	<b>15%</b>	<b>€ 0</b>
	a) RUP	40%	€ 0	40%	€ 0
	b) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	50%	€ 0	50%	€ 0
	c) Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad

essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.
- Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:
  - Direttore Lavori 50%
  - Direttori Operativi 35%
  - Ispettori di cantiere 15%